



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Ai Signori Sindaci e ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della Sardegna

e, p.c.

Ai Servizi Elettorali delle Prefetture della
Sardegna

Al Proweditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria

Alla Direzione generale dell'Azienda
per la tutela della salute ATS Sardegna

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliera "G. Brotzu"

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Cagliari

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Sassari

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020. Ammissione all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Elettori non deambulanti ed elettori che per legge necessitano di accompagnamento.

In relazione alle elezioni amministrative in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio di sezione dello stesso Comune.

Si evidenziano, a tal proposito, i principali adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi (art. 40 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

L'art. 40 del D.P.R. n. 570/1960 prevede che il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

Gli elettori di cui sopra sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

b) Detenuti (art. 1, comma 1, lett. d, decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purché siano elettori del Comune ove ha sede il luogo di reclusione o custodia.

Il voto degli elettori detenuti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione (preventivamente concordate con il Comune e la direzione del luogo di detenzione), dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. n. 136/76, le cui modalità operative sono descritte nella pubblicazione n. 2 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", a breve disponibile nel portale dedicato alle elezioni comunali.

Al fine di poter votare nel luogo di reclusione o custodia, gli interessati devono fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè entro **giovedì 22 ottobre**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di reclusione.

La dichiarazione, che deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, è inoltrata al Comune per il tramite del direttore dell'Istituto stesso.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, da consegnare ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'awenuta inclusione negli anzidetti elenchi, valevole quale autorizzazione a votare nel luogo di reclusione, da esibire al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Gli elenchi di cui sopra, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovranno essere consegnati, il giorno precedente quello della votazione, al presidente della sezione alla quale è assegnato il luogo di reclusione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Qualora in un luogo di reclusione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, entro il secondo giorno antecedente la votazione (cioè entro **venerdì 23 ottobre**), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali facenti capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di reclusione e ad una sezione contigua (*art. 9, comma 11, L. n. 136/76*).

Si precisa, infine, che gli agenti di custodia, non possono esprimere il voto presso i seggi speciali sopraindicati.

c) Degenti in ospedali e case di cura (*artt. 42, 43 e 44 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 10 DPR 8 settembre 2000, n. 299*)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il luogo di cura.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire al sindaco del Comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè entro **giovedì 22 ottobre**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'aver inclusa negli anzidetti elenchi, che vale quale autorizzazione a votare nel luogo di cura e che, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

L'elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di votare nel luogo di ricovero dovrà essere compilato per ciascun seggio da costituire, sulla base della tipologia prevista dalla legge a seconda del numero di posti-letto del luogo di cura.

Infatti, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale (**sezione ospedaliera**) per ogni 500 posti-letto o frazione di 500.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Gli elettori degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente di seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario o di assistenza dell'istituto di cura che ne facciano domanda (*art. 43 DPR n. 570/1960*).

Invece, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il voto dei degenti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito **seggio speciale**, la cui costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compreso il luogo di cura.

Il seggio speciale può essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta ad esse, per la raccolta del voto dei degenti che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine elettorali per esprimere il voto (*art. 9 L. n. 136/76*).

Infine, negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto), il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dall'**ufficio distaccato di sezione** (c.d. *seggio volante*) - formato dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, da uno degli scrutatori e dal segretario della sezione - alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (*art. 44 DPR n. 570/1960*). Il presidente del seggio deve curare che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale di riferimento ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposita lista.

La procedura di cui all'art. 44 citato si applica anche nei confronti degli elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, nonché nei confronti degli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, il cui voto sarà pertanto raccolto dal c.d. *seggio volante*.

Da ultimo, si ricorda che agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esiste un seggio speciale o un *seggio volante* viene consegnato un bollo di sezione in più (per ogni seggio speciale o *volante*), da utilizzare esclusivamente per la certificazione del voto, nell'apposito spazio della tessera elettorale, degli elettori degenti o detenuti, nonché degli elettori il cui voto viene raccolto a domicilio con le modalità di seguito riportate.

d) Voto domiciliare (*art. 1 decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge n. 22/2006, e*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

successive modificazioni)

Le disposizioni di legge volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione si applicano alle elezioni comunali solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

In presenza di tali presupposti, sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

I suddetti elettori devono far pervenire entro il 20° giorno antecedente la data della votazione, cioè **entro lunedì 5 ottobre** (fermo restando che, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune, possono essere accolte anche richieste pervenute successivamente a tale data), al Sindaco del Comune:

- 1) una dichiarazione, valevole anche per l'eventuale ballottaggio, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo della stessa e di un recapito telefonico, unitamente a copia della tessera elettorale;
- 2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore a giovedì 10 settembre 2020 (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 1/2006, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il Sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della regolarità e completezza della stessa, provvede:

- a) ad includere i nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale; tali elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, i quali, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle liste elettorali sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione del Comune;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'aver avuto inclusione negli elenchi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

c) a pianificare ed organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (ad esempio, predisponendo l'accompagnamento dei componenti del seggio presso l'abitazione degli elettori).

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal c.d. *seggio volante*, composto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione (nella cui circoscrizione si trova l'abitazione espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore), dal segretario e da uno scrutatore del seggio, designato con sorteggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello di iscrizione elettorale vengono iscritti in calce alla lista e di essi è presa nota nel verbale.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto a domicilio da parte degli aventi diritto, si invitano i dirigenti delle Aziende sanitarie in indirizzo ad assicurare un adeguato servizio per il rilascio dei certificati medici di cui al punto 2), certificati che, per evitare incertezze e dubbi interpretativi, dovranno riprodurre l'esatta formulazione contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46 del 2009.

Si ricorda, inoltre, che i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (*art. 41, comma settimo, DPR n. 570/1960*).

Si fa presente, inoltre, che ulteriori istruzioni procedurali sul voto domiciliare sono presenti nella **Pubblicazione n. 2 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"** - nella parte intitolata "Votazione degli elettori presso il loro domicilio" (pag. 62 e ss.) - che sarà presto disponibile nella sezione **Normativa** del portale della Regione dedicato alle elezioni amministrative 2020.

Nell'invitare i Comuni alla massima divulgazione delle disposizioni e delle procedure suindicate, si rappresenta, da ultimo, l'esigenza di conoscere il numero delle richieste di voto domiciliare pervenute, delle quali si chiede, pertanto, di voler dare tempestiva comunicazione a questo Servizio entro la giornata di **venerdì 9 ottobre**, con la precisazione che nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dai Comuni che non ricevono alcuna richiesta di voto domiciliare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Elettori non deambulanti

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*), prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già esente da barriere architettoniche.

La sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote deve essere arredata, attrezzata e contrassegnata secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della stessa legge, in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare in assoluta segretezza.

I suddetti elettori potranno esercitare il diritto di voto nelle sezioni elettorali aventi le caratteristiche descritte previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le amministrazioni comunali sono invitate a pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, l'elenco delle proprie sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Si ricorda, infine, che, ogni sala delle elezioni, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata agli elettori con disabilità (*art. 37, comma quarto, DPR 16 maggio 1960, n. 570*).

Elettori che per legge necessitano di accompagnamento

Gli elettori di cui all'art. 41, comma secondo, del D.P.R. n. 570 del 1960, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (*art. 41, comma terzo, DPR n. 570/1960*)

Disposizioni analoghe sono dettate in materia dall'art. 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

Lo stesso art. 29, al primo comma, dispone che in occasione di consultazioni elettorali i Comuni organizzino i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori disabili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **da giovedì 22 ottobre a domenica 25 e lunedì 26 ottobre** (nei tre giorni precedenti e nei giorni della votazione) le aziende sanitarie garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1991 (art. 29, comma 2, L. 104/1992).

Come già segnalato, i certificati medici richiesti dagli elettori che esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale e i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 41, comma settimo, DPR n. 570/1960).

Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore e devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

A tale riguardo, si pregano le Aziende sanitarie in indirizzo di impartire le necessarie disposizioni affinché gli elettori che per legge necessitano di accompagnamento possano ottenere il certificato medico immediatamente e gratuitamente, richiamando inoltre l'attenzione dei funzionari medici designati in ordine all'esigenza di indicare in modo chiaro ed univoco, nei certificati, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Diversamente, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (*voto assistito*) è inserita nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (art. 41, ultimo comma, DPR n. 570/1960). In tal caso, l'elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Si precisa che relativamente al voto degli elettori ricoverati in strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e al voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, verrà adottata apposita circolare.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

Firmato digitalmente da

**SERGIO
LODDO**